Decreto legge “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”

8 Giugno 2021

Nella seduta del 4 giugno u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che, nelle more dell’attuazione della legge delega relativa all’assegno unico familiare, introduce misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

L’assegno temporaneo, c.d. “assegno ponte”, per i figli minori consiste in un’indennità mensile, riconosciuta dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 per ciascun figlio minorenne, che va da un minimo di 30 euro ad un massimo di 217,8 euro in base all’ISEE familiare che dovrà comunque risultare inferiore a 50.000 euro annui.

L’agevolazione, destinata a coloro che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare, in particolare i lavoratori autonomi e i disoccupati, è stata disposta in attesa dei decreti attuativi inerenti l’Assegno unico e universale per i figli, che entrerà in vigore, in via permanente, a decorrere da gennaio 2022 e riunirà in un’unica soluzione tutti i sostegni previsti ad oggi per le famiglie. La legge n. 46/2021 (G. U. n. 82/2021) ha infatti introdotto un beneficio mensile da attribuire, secondo i criteri ivi previsti, a tutti i nuclei familiari con figli a carico fino a 21 anni, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a “riordinare, semplificare e potenziare anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, con l’obiettivo di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile. Le relative domande dovranno essere presentate in via telematica secondo le modalità che saranno definite dall’INPS entro il 30 giugno p.v..

L’estensione della misura prevista dal decreto legge in argomento è quindi prevista in favore dei lavoratori dipendenti a partire da gennaio 2022, ma per tale categoria di lavoratori è comunque disposto nell’immediato l’aumento dell’importo erogato a titolo di Assegno per il Nucleo Familiare.

A tal proposito, **a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, gli importi mensili dell’ANF già in vigore spettanti ai lavoratori dipendenti e assimilati sono maggiorati di:

– 35,7 euro per ciascun figlio, in favore dei nuclei familiari fino a due figli;

– 55 euro per ciascun figlio, in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

Per immediata informativa si rende disponibile il comunicato stampa del Consiglio dei ministri di cui trattasi in attesa della pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale.